

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

RELEASE Versione 2021.00.06	
Applicativo:	<b>Con.Te Console Telematici</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2021.00.06 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>07/07/2021</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Contributo a fondo perduto DL Sostegni Bis .....</b>	<b>2</b>
<b>Riferimenti normativi .....</b>	<b>2</b>
<i>DL n. 73/2021 .....</i>	<i>2</i>
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>4</b>
<i>Gestione telematica istanza di richiesta contributo a fondo perduto DL Sostegni Bis .....</i>	<i>4</i>
<i>Tabella adempimenti .....</i>	<i>4</i>
<i>Interrogazione forniture .....</i>	<i>4</i>
<b>Comunicazioni Ordini Professionali .....</b>	<b>5</b>
<b>Riferimenti normativi .....</b>	<b>5</b>
<i>Import fornitura "Comunicazioni Ordini Professionali" .....</i>	<i>5</i>

### Contributo a fondo perduto DL Sostegni Bis



#### Riferimenti normativi

#### DL n. 73/2021

Il DL n. 73/2021 (commi da 5 a 15 dell'art.1), cosiddetto “*Decreto Sostegni-bis*”, ha previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subito perdite di fatturato nel periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021, rispetto al periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020, a causa della crisi economica provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il contributo a fondo perduto, si articola in tre forme:

- Contributo “**automatico**”;
- Contributo “**alternativo**” (per le attività stagionali);
- Contributo “**residuale**”.

Il contributo ad erogazione automatica ha come presupposto la percezione del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni (art. 1 DL 41/2021) ed è pertanto concesso:

- a tutti i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021, che hanno **richiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto di cui al DL Sostegni**;
- **senza** presentazione di alcuna **istanza**;
- in **misura pari** a quello già riconosciuto dal DL Sostegni;
- con la **stessa modalità scelta** per il precedente.

Il contributo “*alternativo*” è concesso dietro presentazione di specifica istanza e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- **a tutti quei soggetti, che abbiano presentato o meno l'istanza per il contributo del DL Sostegni, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (diversi da enti pubblici e intermediari finanziari);**
- **se i ricavi/compensi del 2019 non sono superiori a 10 milioni di euro;**
- **se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.4.2020 al 31.3.2021 è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 01.04.2019 al 31.3.2020;**
- **l'istanza andrà presentata entro 60 giorni dall'apertura della procedura telematica e dopo la presentazione della comunicazione Liquidazione Iva riferita al primo trimestre 2021.**

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL Sostegni, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 con percentuali diverse ossia:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti il **contributo “alternativo”** non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021 eccezion fatta per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius (titolare di partita Iva prima di tale data); ugualmente l'esclusione non opera per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività). Non spetterà agli enti pubblici di cui all'art. 74 Tuir e ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir.

L'istanza andrà presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando l'apposito modello: il **Provvedimento n. 175776 del 2 luglio** definisce contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo. In particolare, a partire dal 5 luglio e fino 2 settembre si potrà inviare la domanda di contributo tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi mentre dal 7 luglio 2021 si potrà invece procedere alla trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.

La terza forma di contributo previsto è il **contributo “residuale”**, disciplinato dai commi dal 16 al 27 dell'art. 1 del DL 73/2021, che è riconosciuto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'istanza dovrà essere presentata in via telematica all'Agenzia Entrate entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L'istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.



---

#### Gestione telematica istanza di richiesta contributo a fondo perduto DL Sostegni Bis

---



#### **ATTENZIONE**

TeamSystem ha previsto la possibilità per l'utente di gestire la compilazione della nuova istanza in ogni dettaglio, i requisiti minimi, indispensabili per la corretta gestione sono:

- Portale TS Experience
- Installazione del presente aggiornamento di CON.TE
- Installazione della versione 2021.01.03 di MULTI

*(Rimandiamo alla Guida in Linea di CON.TE e alla precedente documentazione di rilascio per quanto non specificato, oltre alla documentazione della procedura MULTI per quanto non espressamente descritto)*

---

#### Tabella adempimenti

---

È stato introdotto, da questa versione, il nuovo adempimento:

#### **MUIAS21 - Istanza Decreto Sostegni Bis**

Per consentire la lavorazione del file telematico in gestione forniture

---

#### Interrogazione forniture

---

Da questa versione è prevista la gestione telematica del file

#### **MUIAS21 - Istanza Decreto Sostegni Bis**

### Comunicazioni Ordini Professionali

---



#### Riferimenti normativi

Gli Ordini e gli altri enti e uffici tenuti alla tenuta di albi, registri e elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

La comunicazione può essere inviata:

- direttamente o tramite intermediario
- tramite i Consigli Nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dagli Ordini territoriali, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- tramite dei Consigli Nazionale nell'ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo di comunicazione resta sempre in capo agli ordini territoriali, anche nel caso in cui abbiano trasmesso i dati al Consiglio Nazionale ma quest'ultimo per qualunque motivo non abbia trasmesso i dati all'Agenzia delle Entrate, nonché in ogni altro caso di comunicazione non trasmessa.

---

#### Import fornitura “Comunicazioni Ordini Professionali”

---

Da questa versione è stato migliorato l'import delle forniture relative alla “Comunicazione Ordini Professionali” con integrazione delle specifiche tecniche previste dall'Ente